



Regolamento per il funzionamento della Consulta dei Dottorandi dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 – Istituzione e funzioni

1. La Consulta costituisce il massimo organo di rappresentanza dei dottorandi a livello di Ateneo.
2. La Consulta promuove e coordina la partecipazione dei dottorandi all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell'Università nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi.
3. Le proposte e le mozioni avanzate dalla Consulta dei dottorandi sono sottoposte agli Organi di governo dell'Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. In particolare, la Consulta esprime pareri non vincolanti in merito a:
 - o modifiche dello Statuto di Ateneo che disciplinano le attività della categoria dei dottorandi;
 - o modifiche del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
 - o modifiche dei Regolamenti d'Ateneo che disciplinano eventuali attività ausiliarie della categoria dei dottorandi;
 - o organizzazione e gestione dei corsi di dottorato da parte dell'Ateneo;
 - o disciplina delle attività didattiche e scientifiche rivolte a dottorandi;
 - o funzionamento dei singoli corsi di dottorato.
5. La Consulta promuove l'aggregazione del corpo dottorale anche attraverso l'organizzazione di iniziative culturali e sociali rivolte in primo luogo ai dottorandi dell'Università degli Studi di Milano.
6. La Consulta interagisce attivamente con le associazioni di dottorandi e dottori di ricerca che fanno riferimento all'Università degli Studi di Milano promuovendone le attività. La Consulta interagisce altresì con le altre consulte d'Ateneo: la Consulta degli Assegnisti, la Consulta dei Ricercatori e la Consulta degli Specializzandi.
7. La Consulta, limitatamente a quanto di sua pertinenza, propone al Rettore i nominativi dei dottorandi dell'Università degli Studi di Milano da designare in seno agli organi collegiali esterni all'Ateneo nei quali è prevista la partecipazione di rappresentanti della categoria.

Art. 2 – Composizione e funzionamento

1. La Consulta è composta da un rappresentante dei dottorandi per ciascun corso di dottorato erogato dall'Ateneo o di cui l'Ateneo è sede amministrativa e dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico, che è membro di diritto.
2. I rappresentanti dei dottorandi che compongono la Consulta sono designati all'interno del proprio corso dai rappresentanti dei dottorandi nei singoli collegi dei corsi di dottorato, uno per ciascun corso. In caso di disaccordo tra i rappresentanti dei dottorandi nei corsi di dottorato, si procede con votazione per candidature. La votazione deve essere indetta dal coordinatore del corso di dottorato ed è regolata per quanto non diversamente previsto dalle norme che regolano l'elezione dei rappresentanti nei singoli collegi dei corsi di dottorato. Per tale votazione compongono l'elettorato passivo tutti i dottorandi del corso. Il quorum di partecipazione è fissato nella misura del 10% degli aventi diritto. Viene eletto il candidato che ottiene più voti. Nel caso di parità si procede a nuove votazioni finché uno dei candidati ottiene più voti degli altri.
3. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa. Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare a una seduta può delegare in sua vece, nei limiti di cui al successivo articolo 14, uno dei dottorandi del suo stesso corso.



4. I membri della Consulta hanno l'obbligo di riferire regolarmente alla Consulta sulle attività degli organi in cui sono stati eletti e ai dottorandi del proprio corso di afferenza sulle attività della Consulta medesima.

5. Nell'adempimento delle loro funzioni, i componenti della Consulta dei dottorandi hanno il diritto di ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Università ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e di prendere visione della documentazione relativa, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di protezione dei dati personali.

Art. 3 – Il Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda votazione a maggioranza dei votanti e nelle successive votazioni mediante ballottaggio tra i due membri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Nelle votazioni successive alla seconda risulta eletto il candidato che ottiene un maggior numero di voti.

2. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della seduta immediatamente successiva alla decadenza del precedente Presidente. In tal caso, la seduta per l'elezione del nuovo Presidente è convocata dal Vicepresidente che mantiene perciò i suoi poteri di convocazione e rappresentanza della Consulta per gli atti di ordinaria amministrazione in regime di proroga finché non è nominato un nuovo Presidente. In ogni caso la seduta per l'elezione del nuovo Presidente deve essere tenuta entro due mesi dal giorno della decadenza.

3. Il rappresentante in Senato non gode dell'elettorato passivo per la carica di Presidente.

4. Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto una sola volta.

5. Il Presidente:

a. rappresenta la Consulta e, in collaborazione con la Giunta, ne coordina le attività;

b. convoca la Consulta e la presiede, ne assicura il buon andamento dei lavori osservando e facendo osservare il Regolamento;

c. sottoscrive i verbali delle sedute.

Art. 4 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.

3. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello del Presidente, salvo quanto disposto dal precedente art. 3 co. 2 per l'elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di decadenza anticipata del Vicepresidente per dimissioni o per altra causa, il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta disponibile.

Art. 5 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta.

2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Consulta.

3. Il mandato del Segretario coincide con quello del Presidente.

4. In caso di decadenza anticipata del Segretario per dimissioni o per altra causa, il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta disponibile.

Art. 6 – La Giunta



1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, da membri eletti all'interno della Consulta, fino ad un massimo di sette membri, e dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico.
2. Risultano eletti i candidati più votati nell'ambito della medesima votazione.
3. La Giunta coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
4. La Giunta esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni della Consulta e assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati, o che siano urgenti e necessari all'espletamento degli obblighi della Consulta.
5. I membri della Giunta possono ricevere deleghe specifiche da parte del Presidente o della Consulta stessa.
6. I membri della Giunta durano in carica un anno e possono essere rieletti due volte.
7. In caso di decadenza anticipata di uno o più membri elettivi della Giunta, il Presidente procede all'indizione di una votazione suppletiva per la sostituzione dei membri decaduti, da svolgersi nella prima seduta utile della Consulta.

Art. 7 – Convocazioni

1. La Consulta si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque almeno due volte per anno solare e una volta ogni sei mesi.
2. Il calendario delle sedute ordinarie è predisposto dalla Giunta all'inizio di ogni anno solare.
3. La convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria della Consulta è trasmessa dal Presidente normalmente a mezzo posta elettronica a tutti i componenti della Consulta ed eventualmente per conoscenza a tutti i rappresentanti dei dottorandi dell'Ateneo.
4. La convocazione deve essere trasmessa almeno sette giorni liberi prima della riunione, con l'indicazione di luogo, data e ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
5. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata insieme all'ordine del giorno.
6. I componenti della Consulta possono proporre emendamenti alle proposte presentate unitamente all'ordine del giorno indirizzandole alla Giunta.
7. La Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o se almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta al Presidente. In tal caso, trattandosi di questioni urgenti, la seduta deve tenersi entro quindici giorni liberi dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.
8. Se il Presidente non ottempera agli obblighi di convocazione, spetta al Vicepresidente convocare la Consulta. In caso di inadempienza del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione è trasmessa d'ufficio dall'amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente sentito il parere della Giunta e tenuto conto delle eventuali richieste pervenute ai componenti.
2. Nell'ordine del giorno devono comunque essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Consulta o da due membri della Giunta. Tale richiesta deve essere trasmessa al Presidente non oltre i tre giorni successivi alla trasmissione della convocazione. Il Presidente deve darne al più presto notizia agli aventi diritto con una nota integrativa della convocazione indicando la persona o le persone da cui tale richiesta proviene.
3. Ogni membro della Consulta ha diritto di intervenire durante la riunione della Consulta sui punti all'ordine del giorno, previa prenotazione dell'intervento.



Art. 9 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Consulta è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli aventi diritto.
2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta la presenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 11 co. 3, un decimo dei componenti chieda di procedere a votazione ovvero negli altri casi in cui sia necessario procedere a votazione, il Presidente verifica l'attuale presenza del numero legale ai fini della votazione.
4. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva (che deve tenersi entro quindici giorni), con i punti dell'ordine del giorno sui quali non sia stato possibile deliberare; la convocazione è quindi inviata nei modi consueti, come disposto dall'articolo 6. La seconda seduta è validamente costituita se la convocazione è regolare ed è presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 10 – Partecipazione alle sedute e interventi di esterni

1. Le sedute della Consulta sono di norma riservate ai membri della stessa.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, può invitare alle sedute della Consulta il Rettore e/o i suoi Delegati, il Direttore Generale e altri professori o dirigenti dell'Amministrazione, nonché esperti esterni e/o dottorandi, affinché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nella responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.
3. Possono assistere alla seduta i dottorandi regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato dell'Ateneo, i quali, inoltre, previa autorizzazione da parte del Presidente, possono svolgere interventi limitatamente ai punti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 11 – Discussione, votazioni e deliberazioni

1. La discussione è aperta dal Presidente, che illustra l'argomento o la proposta di delibera ovvero invita un componente relatore a farlo in sua vece.
2. Esaurita la discussione, il Presidente invita a formulare emendamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente già pervenuti prima della seduta.
3. Le delibere sono adottate all'unanimità dei presenti. Tuttavia, si procede a votazione in caso di voti dissenzienti, nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme dell'Ateneo e nel caso in cui ne faccia richiesta un decimo degli aventi diritto. Se non previsto altrimenti, la votazione si ha per approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei presenti.
4. Su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee.
5. Nel corso delle sedute sono vietate riprese audio-visive di qualsiasi tipo, salvo diversa deliberazione unanime della Consulta.

Art. 12 – Verbale

1. Il verbale è redatto dal Segretario.
2. Il verbale delle adunanze deve riportare: il giorno e l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori; i nominativi di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario; i nominativi dei componenti presenti,



degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni.

3. Ogni componente della Consulta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.

4. In caso di votazione devono essere indicati i nominativi dei componenti astenuti e di quelli contrari.

5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma è approvato con voto telematico da parte di tutti i membri della Consulta entro quindici giorni liberi dalla sua trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica dell'ateneo, trasmissione che competenti per protocollazione e pubblicazione sul portale d'Ateneo. La mancata opposizione entro il suddetto termine comporta tacita accettazione del verbale, salvo che si dimostri di non aver potuto prendere visione del verbale o proporre opposizione per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso vi sia opposizione, il verbale deve essere approvato nella prima seduta utile.

Art. 13 – Atti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti approvati dalla Consulta dei dottorandi sono redatti e depositati nell'archivio dell'Ateneo a cura del Segretario.

2. I verbali e gli altri documenti utili sono pubblici e pubblicati nel portale web d'Ateneo da parte dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

Art. 14 – Decadenze dalle cariche

1. Ogni membro rimane in carica un anno e può essere rieletto fino a due volte.

2. Decade dal ruolo di componente della Consulta dei dottorandi chi:

- a. perde, per qualunque ragione, lo status di dottorando dell'Ateneo;
- b. risulta assente a due riunioni consecutive, in assenza di preventiva giustificazione e senza nominare un sostituto, alle riunioni della Consulta. Ogni membro della Consulta può giustificare la sua assenza per un massimo di due volte l'anno. Un componente della Consulta può inoltre dimettersi tramite comunicazione scritta al Presidente. In ogni caso il componente dimissionario non perde il suo ruolo di rappresentante dei dottorandi nel Collegio del dottorato cui è iscritto;
- c. viola la disposizione di cui all'art. 11 comma 5.

3. Entro quindici giorni i rappresentanti dei dottorandi dei singoli corsi devono designare il nuovo rappresentante all'interno della Consulta.

4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i membri della Giunta possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Consulta.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul portale di Ateneo.

2. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti alla seduta nella quale sono poste all'ordine del giorno e sono approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.